



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2009 (13.05)  
(OR. en)**

**8896/09**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0246 (COD)**

---

---

**CODEC 579  
MAR 73  
TRANS 159**

#### **NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 21-24 aprile 2009)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Nell'ambito di un dibattito comune sui diritti dei passeggeri, il relatore on. Michel TEYCHENNÉ (PSE - FR) ha presentato a nome della commissione per i trasporti e il turismo una relazione costituita da 75 emendamenti (emendamenti 1-75) alla proposta di regolamento in oggetto. In aggiunta, il gruppo politico PPE-DE ha presentato otto emendamenti (emendamenti 76-83).

#### **II. DIBATTITO**

Il relatore on. Michel TEYCHENNÉ (PSE - FR) ha aperto il dibattito, svoltosi il 22 aprile 2009, e:

- ha messo in rilievo che la proposta è improntata essenzialmente a due principi: la parità dei diritti dei passeggeri a prescindere dalle modalità di trasporto e una decisa tutela di tali diritti, con particolare riguardo alle persone con disabilità;

- ha sottolineato che i passeggeri con disabilità saranno tutelati dalla proposta;
- ha evidenziato che, in base a quanto previsto dalla proposta, le informazioni sui diritti dei passeggeri saranno accessibili a chiunque;
- ha sottolineato che il sistema relativo ai reclami sarà migliorato.

Il relatore on. Gabriele ALBERTINI (PPE-DE - IT):

- ha messo in rilievo che la proposta assicura un pari trattamento dei passeggeri a prescindere dalle modalità di trasporto;
- ha sottolineato, tuttavia, che si è trovato un equilibrio tra siffatta parità di trattamento e le peculiarità di ciascuna modalità di trasporto;
- si è detto favorevole agli emendamenti 80 e 81.

Parlando a nome del Consiglio, il Ministro e Presidente del Consiglio legislativo del Governo della repubblica ceca, sig. Pavel SVOBODA:

- ha dichiarato che la proposta integrerà la legislazione vigente in modo da contemplare tutte le modalità di trasporto;
- ha sottolineato che la tempistica è importante, in quanto alle PMI occorrerà tempo per adeguarsi;
- ha espresso l'appoggio della Presidenza alla proposta, dato che tutte le istituzioni condividono gli stessi obiettivi in questa problematica;
- ha evidenziato l'importanza dei diritti delle persone con disabilità;
- si è dichiarato d'accordo con l'approccio diversificato per ciascuna modalità di trasporto.

Parlando a nome della Commissione europea, il Commissario per i trasporti, sig. Antonio TAJANI:

- ha affermato che la proposta intende completare la legislazione in vigore a difesa dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto;
- si è dichiarato favorevole alla possibilità lasciata agli Stati membri di escludere i trasporti regionali ed infra-regionali;
- ha sottolineato che la responsabilità delle società di autotrasporto passeggeri è uno dei fondamenti della proposta;
- ha difeso l'idea di un unico strumento giuridico per quanto riguarda i trasporti marittimi;
- ha dichiarato che la Commissione desidera assistere ad un miglioramento della proposta.

Parlando a nome della commissione giuridica, l'on. Georgios PAPASTAMKOS (PPE-DE - GR):

- ha sottolineato l'importanza dei diritti dei passeggeri con mobilità ridotta;
- ha espresso l'auspicio che nelle proposte future possa applicarsi un approccio maggiormente trasversale;
- ha dato voce alla necessità di proposte diverse sui diritti dei passeggeri e sui passeggeri con mobilità ridotta.

Parlando a nome del gruppo politico PPE-DE, l'on. Georg JARZEMBOWSKI (PPE-DE - DE):

- ha affermato che un risarcimento pari al 100% sarebbe sproporzionato;
- ha dichiarato che la responsabilità sull'accesso ai porti per le persone con disabilità compete ai porti e non alle società di trasporto;
- ha sottolineato l'esistenza di differenze tra i trasporti in autobus urbani e interurbani.

Parlando a nome del gruppo politico PSE, l'on. Robert EVANS (PSE - UK):

- ha sottolineato l'importanza dell'emendamento 81 per far sì che la normativa sia quanto più possibile inclusiva;
- ha respinto qualunque deroga per i trasporti regionali, pur sostenendo l'esclusione dei trasporti locali;
- ha fatto presente la necessità di incoraggiare l'industria manifatturiera a tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità nel costruire autobus.

Parlando a nome del gruppo politico ALDE/ADLE, l'on. Dirk STERCKX (ALDE/ADLE - BE):

- ha sottolineato l'importanza della qualità dei servizi di trasporto;
- ha rilevato che il trasporto regionale dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della normativa proposta;
- ha dichiarato che gli Stati membri dovrebbero disporre della possibilità di applicare la normativa proposta ai trasporti locali.

Parlando a nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Eva LICHTENBERGER (Verts/ALE-AT):

- ha messo in risalto che i diritti dei passeggeri dovrebbero essere al centro della politica dei trasporti;
- ha sottolineato che la normativa dovrebbe essere chiara per evitare problemi in futuro;
- ha rilevato che i passeggeri con disabilità incontrano ancora numerose difficoltà e dovrebbero vedere difesi i loro diritti.

Parlando a nome del gruppo politico GUE-NGL, l'on. Erik MEIJER (GUE-NGL - NL) ha rilevato che la proposta apporta progressi quanto ai diritti delle persone con disabilità e pertanto otterrà l'appoggio del suo gruppo.

L'on. Rodi KRATSA-TSGAROPOULOU (PPE-DE - GR):

- ha messo in risalto gli sforzi compiuti dalle istituzioni per promuovere i diritti dei passeggeri in tutte le modalità di trasporto;
- ha rilevato che la competitività delle piccole società di trasporti rimane tutelata;
- ha sottolineato che i lavori svolti in materia di diritti dei passeggeri sono uno dei principali risultati ottenuti dal Parlamento nell'attuale legislatura.

L'on. Brian SIMPSON (PSE - UK) ha dichiarato che grazie alla proposta saranno contemplate tutte le modalità di trasporto e le persone con mobilità ridotta vedranno finalmente garantiti i loro diritti.

L'on. Francesco FERRARI (ALDE/ADLE - IT) ha espresso il suo appoggio ad una proposta che tuteli i diritti dei passeggeri, pur tenendo conto delle necessità delle società di trasporto.

L'on. Reinhard RACK (PPE-DE - DE):

- ha messo in risalto che la qualità del servizio è l'aspetto centrale della proposta;
- ha preso atto che le persone con mobilità ridotta dovrebbero vedere tutelati i propri diritti, come pure gli anziani e i genitori con figli piccoli;
- ha sottolineato che le informazioni sui diritti dei passeggeri dovrebbero essere disponibili in tutte le modalità di trasporto.

L'on. Emanuel Jardim FERNANDES (PSE - PT) ha espresso il suo appoggio al sistema di risarcimento previsto.

L'on. Marian-Jean MARINESCU (PPE-DE - RO) ha chiesto un equilibrio tra i diritti passeggeri e quelli delle società.

L'on. Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (PPE-DE - GR):

- ha dichiarato che le norme proposte sono necessarie e costituiscono un primo passo nella giusta direzione;
- ha fatto presente la necessità di tener conto delle condizioni particolari che riguardano le piccole società.

L'on. Christian ROVSING (PPE-DE - DK) ha sottolineato che le persone con disabilità si trovano in una situazione nettamente migliore negli Stati Uniti che nell'Unione europea.

Il ministro Pavel SVOBODA ha ripreso la parola ribadendo che esiste un interesse condiviso tra tutte le istituzioni ed ha espresso l'auspicio che si trovi una soluzione accettabile per tutti.

Il commissario Antonio TAJANI ha preso nuovamente la parola e:

- ha dichiarato che il dibattito ha lanciato un segnale positivo ai cittadini europei;
- ha espresso il disaccordo della Commissione sulla proposta di dissociare trasporto terrestre e trasporto marittimo;
- ha sottolineato che i diritti dei passeggeri dovrebbero prevalere su qualsiasi altra considerazione;
- ha espresso soddisfazione per le soluzioni proposte per i passeggeri con mobilità ridotta.

Il relatore on. Michel TEYCHENNÉ (PSE - FR) ha ripreso la parola e:

- ha respinto gli emendamenti presentati dal gruppo politico PPE-DE;
- ha ringraziato la Commissione ed il Consiglio per i rispettivi sforzi.

Il relatore on. Gabriele ALBERTINI (PPE-DE - IT) ha preso nuovamente la parola e:

- ha rilevato che la proposta è stata il risultato di un ragionevole compromesso;
- ha sottolineato che resta possibile l'estensione del campo di applicazione al trasporto locale.

### **III. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 23 aprile 2009, la plenaria ha adottato i 75 emendamenti presentati dalla commissione (emendamenti 1-75). Non sono stati adottati altri emendamenti.

Il testo della risoluzione legislativa figura nell'allegato della presente nota.

## **Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))**  
**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0816),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0476/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione giuridica (A6-0209/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo** **Considerando 4**

*Testo proposto dalla Commissione*

(4) Alla luce dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e al fine di fornire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si devono stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il

*Emendamento*

(4) Alla luce dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e al fine di fornire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si devono stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il

viaggio. Queste persone devono quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, ***se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge***. Devono godere del diritto di assistenza nei porti, ai punti di imbarco/sbarco dove non esistono porti, nonché a bordo delle navi passeggeri. Per favorire l'inclusione sociale, l'assistenza in questione deve essere fornita alle persone interessate gratuitamente. I vettori devono fissare norme in materia di accessibilità, basandosi di preferenza sul sistema europeo di normalizzazione.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Nella progettazione di eventuali nuovi porti e terminal, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione profonda, gli organi di gestione dei porti e i vettori che li gestiranno devono, ***ove possibile***, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori devono, ***se necessario***, tenere conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento delle navi passeggeri, in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)

#### *Testo proposto dalla Commissione*

viaggio. Queste persone devono quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità. Devono godere del diritto di assistenza nei porti, ai punti di imbarco/sbarco dove non esistono porti, nonché a bordo delle navi passeggeri. Per favorire l'inclusione sociale, l'assistenza in questione deve essere fornita alle persone interessate gratuitamente. I vettori devono fissare norme in materia di accessibilità, basandosi di preferenza sul sistema europeo di normalizzazione.

#### *Emendamento*

(5) Nella progettazione di eventuali nuovi porti e terminal, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione profonda, gli organi di gestione dei porti e i vettori che li gestiranno devono tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori devono tenere conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento delle navi passeggeri, in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

***(8 bis) Le disposizioni relative all'imbarco di persone con disabilità o a mobilità ridotta non pregiudicano le vigenti norme generali in materia di imbarco di***

#### Emendamento 4

##### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 14

###### *Testo della Commissione*

(14) I passeggeri devono essere correttamente informati dei loro diritti ai sensi del presente regolamento, affinché possano esercitarli in modo efficace. Fra i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne deve rientrare l'ottenimento di informazioni relative al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni devono essere fornite ai passeggeri anche in formati *alternativi* accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

###### *Emendamento*

(14) I passeggeri devono essere correttamente informati dei loro diritti ai sensi del presente regolamento, affinché possano esercitarli in modo efficace. Fra i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne deve rientrare l'ottenimento di informazioni relative al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni devono essere fornite ai passeggeri anche in formati accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

#### Emendamento 5

##### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 15

###### *Testo della Commissione*

(15) I passeggeri devono essere in grado di esercitare i propri diritti mediante procedure di reclamo appropriate applicate dai vettori o, se del caso, mediante trasmissione di reclami all'organismo *o agli organismi designati* a questo fine dallo Stato membro interessato.

###### *Emendamento*

(15) I passeggeri devono essere in grado di esercitare i propri diritti mediante procedure di reclamo appropriate applicate dai vettori o, se del caso, mediante trasmissione di reclami all'organismo *designato* a questo fine dallo Stato membro interessato.

#### Emendamento 6

##### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 16

###### *Testo della Commissione*

(16) I reclami in materia di assistenza nei porti o ai punti di imbarco/sbarco devono essere *indirizzate* all'organismo *o agli organismi designati per l'esecuzione* del

###### *Emendamento*

(16) I reclami in materia di assistenza nei porti o ai punti di imbarco/sbarco devono essere *indirizzati* all'organismo *incaricato dell'esecuzione* del presente regolamento

presente regolamento dallo Stato membro in cui è situato il porto. I reclami in materia di assistenza da parte di un vettore marittimo devono essere indirizzati all'organismo ***o agli organismi designati per l'esecuzione*** del presente regolamento dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore. L'organismo designato per l'esecuzione del presente regolamento deve avere il potere e la capacità di esaminare singoli reclami e di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

***designato*** dallo Stato membro in cui è situato il porto. I reclami in materia di assistenza da parte di un vettore marittimo devono essere indirizzati all'organismo ***incaricato dell'esecuzione*** del presente regolamento ***designato*** dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore. L'organismo designato per l'esecuzione del presente regolamento deve avere il potere e la capacità di esaminare singoli reclami e di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo proposto dalla Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) La Commissione dovrebbe proporre regole chiare in materia di diritti dei passeggeri relativamente a responsabilità, accessibilità, diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ai punti di trasferimento dei passeggeri tra terra e mare o nel trasporto per vie navigabili interne.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 bis) In caso di una futura iniziativa legislativa relativa ai diritti dei passeggeri, sarebbe sensato adottare un approccio legislativo orizzontale che copra tutti i mezzi di trasporto, alla luce della necessità di utilizzare il trasporto combinato.***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 1

#### *Testo proposto dalla Commissione*

1. Il presente regolamento si applica **ai servizi** passeggeri **commerciali** via mare e per vie navigabili interne, comprese le crociere, fra o nei porti o in qualsiasi punto di imbarco/sbarco situato sul territorio di uno Stato membro a cui si applica il trattato.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica **al trasporto commerciale di** passeggeri **che viaggiano** via mare e per vie navigabili interne **con navi passeggeri**, comprese le crociere, fra o nei porti o in qualsiasi punto di imbarco/sbarco situato sul territorio di uno Stato membro a cui si applica il trattato.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) Regolamento

#### *Testo proposto dalla Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri sono autorizzati ad escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto urbano e suburbano, qualora assicurino che gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento possono essere raggiunti grazie ad altre disposizioni normative e garantiscono ai passeggeri diritti ad un livello comparabile a quello prescritto dal presente regolamento.**

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera a

#### *Testo proposto dalla Commissione*

a) “persona con disabilità” o “persona a mobilità ridotta”: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o

#### *Emendamento*

a) “persona con disabilità” o “persona a mobilità ridotta”: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale **o psicosociale**, o per qualsiasi altra causa

per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera j**

###### *Testo della Commissione*

(j) "contratto di trasporto": un contratto di trasporto fra un vettore **o il suo venditore di biglietti autorizzato** e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

###### *Emendamento*

(j) "contratto di trasporto": un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto, **indipendentemente dal fatto che il biglietto sia stato acquistato presso un vettore, un operatore turistico, un venditore di biglietti o su Internet**;

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera l**

###### *Testo della Commissione*

(l) "venditore di biglietti: qualsiasi **rivenditore di** servizi di trasporto marittimo **che concluda contratti di trasporto e venda biglietti** per conto *del* vettore o *per contro proprio*;

###### *Emendamento*

(l) "venditore di biglietti": qualsiasi **intermediario che venda** servizi di trasporto marittimo, **compresi i servizi venduti come parte di un pacchetto**, per conto *di un* vettore o **di un operatore turistico**;

#### **Emendamento 16**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera m**

###### *Testo della Commissione*

(m) "operatore turistico": l'organizzatore **o il rivenditore**, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, **paragrafi 2 e 3**, della direttiva 90/314/CEE;

###### *Emendamento*

(m) "operatore turistico": l'organizzatore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, **punto 2**, della direttiva 90/314/CEE;

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera p

*Testo della Commissione*

*p) “nave passeggeri ro-ro”: un nave che trasporta più di dodici passeggeri avente spazi per il carico roll-on/roll-off o spazi delle categorie speciali quali definiti dalla regola II-2/A/2 della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e successive modificazioni;*

*Emendamento*

*soppressa*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera r bis (nuova)

*Testo proposto dalla Commissione*

*r bis) "formati accessibili": quelli che permettono a tutti i passeggeri di consultare le stesse informazioni: testo, Braille, audio, video e/o formati elettronici. Esempi di formati accessibili sono, anche se l'elenco non è esaustivo e può variare con gli sviluppi tecnologici, i pittogrammi, gli annunci vocali e la sottotitolazione.*

*Emendamento*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera r ter (nuova)

*Testo proposto dalla Commissione*

*r ter) "passeggero": la persona che viaggia in virtù di un contratto di trasporto, ad eccezione delle persone che accompagnano veicoli, rimorchi o beni trasportati come carichi o beni commerciali.*

*Emendamento*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera r quater (nuova)**

*Testo proposto dalla Commissione*

*Emendamento*

*r quater) "arrivo": il momento effettivo in cui l'imbarcazione attracca all'ormeggio di destinazione.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera r quinques (nuova)**

*Testo proposto dalla Commissione*

*Emendamento*

*r quinques) "partenza": il momento effettivo in cui l'imbarcazione lascia l'ormeggio.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera r sexies (nuova)**

*Testo proposto dalla Commissione*

*Emendamento*

*r sexies) "prezzo del biglietto": l'importo pagato per il trasporto e l'alloggio a bordo. Sono esclusi i costi dei pasti, delle altre attività e degli acquisti effettuati a bordo.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – lettera r septies (nuova)**

*Testo proposto dalla Commissione*

*Emendamento*

*r septies) "forza maggiore": un evento o una circostanza che non sarebbe stata evitabile neanche con ogni ragionevole misura, come guerre, invasioni, azioni condotte da nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,*

*potere militare o usurpazione di potere, confische, attività terroristiche, nazionalizzazioni, sanzioni statali, blocchi, embarghi, contenziosi di lavoro, scioperi, serrate, guasti o black out elettrici o calamità naturali come incendi, inondazioni, terremoti, bufere, uragani. I casi di forza maggiore possono anche essere causati da condizioni estreme di marea, forti venti, onde che superino altezze significative e formazione di ghiaccio*

#### **Emendamento 25**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

###### *Testo della Commissione*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici possono rifiutare, *per motivi di disabilità o mobilità ridotta*, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o a mobilità ridotta, di emettere un biglietto a suo favore o di imbarcarla, unicamente:

###### *Emendamento*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o a mobilità ridotta, di emettere un biglietto a suo favore o di imbarcarla, unicamente:

#### **Emendamento 26**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

###### *Testo della Commissione*

*(a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legge internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore al vettore in questione;*

###### *Emendamento*

*soppressa*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo proposto dalla Commissione*

b) se la struttura della nave passeggeri rende fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

##### *Emendamento*

b) se la struttura della nave passeggeri rende fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta **e se a questa non può essere offerto il normale livello di servizio in modo sicuro, dignitoso e concretamente fattibile.**

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, **lettere a) o b)**, i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

##### *Emendamento*

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

In caso di prenotazione anticipata, alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco **a causa della sua disabilità o mobilità ridotta** e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2, viene offerto il diritto al rimborso o a riavviamento, come previsto dall'allegato I. **Il diritto di scelta fra un viaggio di ritorno e il riavviamento è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.**

##### *Emendamento*

In caso di prenotazione anticipata, alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2, viene offerto il diritto al rimborso o a riavviamento, come previsto dall'allegato I.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. ***Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, lettera a)***, un vettore, un venditore di biglietti o un operatore turistico può esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza richiesta, se ciò è strettamente necessario.

#### *Emendamento*

2. Un vettore, un venditore di biglietti o un operatore turistico può esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza richiesta, se ciò è strettamente necessario.

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I vettori stabiliscono, con la partecipazione attiva ***dei rappresentanti*** delle organizzazioni delle persone con disabilità e a mobilità ridotta ***e degli organismi responsabili dell'applicazione di cui all'articolo 26***, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché eventuali restrizioni al loro trasporto o a quello di attrezzature per la mobilità dovute alla struttura delle navi passeggeri, al fine di ottemperare ai pertinenti requisiti di sicurezza. Queste norme contengono tutte le condizioni di accesso al servizio marittimo in questione, compresa l'accessibilità delle navi gestite e dei servizi offerti a bordo.

#### *Emendamento*

1. I vettori stabiliscono, ***sotto il controllo degli organismi nazionali di applicazione e*** con la partecipazione attiva delle organizzazioni ***rappresentative dei porti***, delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta ***e loro accompagnatori***, nonché eventuali restrizioni al loro trasporto o a quello di attrezzature per la mobilità dovute alla struttura delle navi passeggeri, al fine di ottemperare ai pertinenti requisiti di sicurezza. Queste norme contengono tutte le condizioni di accesso al servizio marittimo in questione, compresa l'accessibilità delle navi gestite e dei servizi offerti a bordo ***e delle attrezzature di assistenza ivi installati***.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo proposto dalla Commissione*

2. Le norme di cui al paragrafo 1 vengono messe a disposizione del pubblico da parte dei vettori o dei venditori di biglietti almeno al momento della prenotazione, secondo modalità adeguate, e nelle stesse lingue in cui l'informazione viene normalmente fornita a tutti i passeggeri. Nel fornire le informazioni particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

#### *Emendamento*

2. Le norme di cui al paragrafo 1 vengono messe a disposizione del pubblico da parte dei vettori o dei venditori di biglietti, **in forma fisica o su Internet**, almeno al momento della prenotazione, **in formati accessibili**, secondo modalità adeguate, e nelle stesse lingue in cui l'informazione viene normalmente fornita a tutti i passeggeri. Nel fornire le informazioni particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 8 – paragrafo 3

#### *Testo proposto dalla Commissione*

3. Su richiesta i vettori mettono a disposizione le norme internazionali, comunitarie o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorio.

#### *Emendamento*

3. Su richiesta i vettori mettono a disposizione **in formati accessibili** le norme internazionali, comunitarie o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorio.

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 8 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. I vettori, i loro venditori di biglietti o operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le informazioni sull'accessibilità dei servizi siano disponibili in **forme adeguate e** accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, comprese prenotazioni e

#### *Emendamento*

5. I vettori, i loro venditori di biglietti o operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le informazioni sull'accessibilità dei servizi **nonché una conferma scritta della prestazione di assistenza** siano disponibili in **formati** accessibili per le persone con disabilità e a

informazioni on-line.

mobilità ridotta, comprese prenotazioni e informazioni on-line.

### **Emendamento 35**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 9 – paragrafo 1**

##### *Testo proposto dalla Commissione*

1. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, il vettore è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'allegato II per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

##### *Emendamento*

1. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, il vettore è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'allegato II per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all'articolo 8, paragrafo 1. ***L'assistenza va adattata alle esigenze individuali della persona con disabilità o a mobilità ridotta.***

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 9 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

***4. I vettori separano i conti delle attività di assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta dai conti delle loro altre attività, conformemente alle normali prassi commerciali.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***5 bis. A norma dell'articolo 12, l'ente di gestione del porto ha il compito, se necessario, di rendere accessibile il porto alle persone disabili e a mobilità ridotta.***

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Articolo 12 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo al vettore, al venditore di biglietti o all'operatore turistico da cui è stato acquistato il biglietto. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;

*Emendamento*

(a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona **disabile e** a mobilità ridotta sia notificato **all'atto della prenotazione o** con almeno 48 ore di anticipo al vettore, al venditore di biglietti o all'operatore turistico da cui è stato acquistato il biglietto, **a meno che il fornitore di assistenza e il passeggero concordino un periodo di notifica più breve, ad eccezione delle crociere, in cui la necessità di assistenza dovrebbe essere notificata al momento della prenotazione.** Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Articolo 12 – lettera b**

*Testo proposto dalla Commissione*

b) i vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per **ricevere le notifiche relative all'assistenza richiesta da** persone con disabilità o a mobilità ridotta. *Questo obbligo si applica* a tutti i loro punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet;

*Emendamento*

b) i vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per **chiedere alle** persone con disabilità o a mobilità ridotta **se abbiano esigenze di assistenza e per ricevere dalle stesse le notifiche relative a tali necessità. Il passeggero riceve la conferma dell'avvenuta notifica delle esigenze di assistenza. Questi obblighi si applicano** a tutti i loro punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet;

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 12 – lettera e – trattino 2

#### *Testo proposto dalla Commissione*

– qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di **partenza** pubblicato;

#### *Emendamento*

– qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di **imbarco** pubblicato, **salvo quanto diversamente concordato fra il passeggero e chi fornisce l'assistenza**;

## Emendamento 42

### Articolo 12 – lettera e – trattino 2a (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

– **nel caso delle crociere, a un'ora stabilita dal vettore che non preceda di più di 60 minuti l'orario di check-in.**

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 12 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

(f) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un **animale** da assistenza, tale **animale** viene sistemato a condizione che venga fornita notifica al vettore, al venditore di biglietti o all'operatore turistico in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di trasporto di **animali** da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri, se tali norme esistono.

#### *Emendamento*

(f) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un **cane** da assistenza, tale **cane** viene sistemato a condizione che venga fornita notifica al vettore, al venditore di biglietti o all'operatore turistico in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di trasporto di **cani** da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri, se tali norme esistono.

## Emendamenti 44 e 45

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 13

#### *Testo proposto dalla Commissione*

1. Quando la fornitura di assistenza è stata

#### *Emendamento*

1. Quando la fornitura di assistenza è stata

data in appalto, se il vettore, **il venditore di biglietti o l'operatore turistico ricevono** una notifica di richiesta di assistenza almeno 48 ore prima dell'orario di partenza pubblicato, **trasmettono** le informazioni in questione affinché l'appaltatore le riceva almeno 36 ore prima dell'orario di partenza pubblicato di tale viaggio.

2. Quando la fornitura di assistenza è stata data in appalto, se il vettore, **il venditore di biglietti o l'operatore turistico non ricevono** una notifica di richiesta di assistenza almeno 48 ore prima dell'orario di partenza pubblicato, **trasmettono** le informazioni all'appaltatore non appena possibile.

#### Emendamento 46

##### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 14 – paragrafo 3

*Testo proposto dalla Commissione*

3. I vettori pubblicano le proprie norme di qualità.

#### Emendamento 48

##### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 15 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) assicurano che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

#### Emendamento 49

##### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

data in appalto, se il vettore **riceve** una notifica di richiesta di assistenza almeno 48 ore prima dell'orario di partenza pubblicato, **trasmette** le informazioni in questione affinché l'appaltatore le riceva **non appena possibile e in ogni caso** almeno 36 ore prima dell'orario di partenza pubblicato di tale viaggio.

2. Quando la fornitura di assistenza è stata data in appalto, se il vettore non **riceve** una notifica di richiesta di assistenza almeno 48 ore prima dell'orario di partenza pubblicato, **trasmette** le informazioni all'appaltatore non appena possibile.

*Emendamento*

3. I vettori pubblicano le proprie norme di qualità **in formati accessibili**.

*Emendamento*

(c) assicurano che tutti i nuovi dipendenti **che entrano in contatto diretto con i passeggeri** ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

*Testo della Commissione*

1. Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito ***dal vettore o dall'ente di gestione del porto***, a seconda di chi era responsabile dell'attrezzatura al momento della perdita o del danno.

*Emendamento*

1. ***A parte i casi in cui il passeggero proprietario dell'attrezzatura è già stato indennizzato a norma del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente<sup>1</sup>***, nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito, a seconda di chi era responsabile dell'attrezzatura al momento della perdita o del danno.

---

<sup>1</sup> ***GUL ...***

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo proposto dalla Commissione*

Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione.

*Emendamento*

Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione ***adatta alle esigenze del passeggero interessato.***

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo proposto dalla Commissione*

1. In caso di ritardo, il vettore, o se appropriato l'ente di gestione del porto, informa i passeggeri ***dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile, ma*** non oltre 30 minuti dopo la partenza prevista o un'ora prima dell'arrivo previsto.

*Emendamento*

1. In caso di ritardo, il vettore, o se appropriato l'ente di gestione del porto, ***ne*** informa i ***passeggeri*** non oltre 30 minuti dopo la partenza prevista o un'ora prima dell'arrivo previsto. ***Se l'informazione è disponibile, il vettore informa i passeggeri degli orari previsti di partenza e di arrivo.***

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Il vettore o l'ente di gestione del porto provvedono a che i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni prescritte dai paragrafi 1 e 2 in formati accessibili.**

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 18 – paragrafo 2

*Testo proposto dalla Commissione*

*Emendamento*

2. In caso di ritardo che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ***ove e allorché sia fisicamente possibile***, i passeggeri ricevono gratuitamente la sistemazione in albergo o di altro tipo e il trasporto tra il porto e la sistemazione, oltre ai pasti e alle bevande di cui al paragrafo 1.

2. In caso di ritardo che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, i passeggeri ricevono gratuitamente la sistemazione in albergo o di altro tipo e il trasporto tra il porto e la sistemazione, oltre ai pasti e alle bevande di cui al paragrafo 1. ***I costi della sistemazione e del trasporto supplementari a carico del vettore non possono essere superiori al doppio del prezzo del biglietto.***

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo proposto dalla Commissione*

*Emendamento*

b) ***riceve*** il rimborso del prezzo del biglietto, ***qualora non accetti i servizi di trasporto alternativi di cui alla lettera a).***

b) ***si vede offerto*** il rimborso del prezzo del biglietto ***se decide di non effettuare il viaggio con il vettore.***

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo proposto dalla Commissione*

Il rimborso di cui alla lettera b) avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all'articolo 20;

#### *Emendamento*

Il rimborso di cui alla lettera b) avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all'articolo 20, **paragrafi 3, 4 e 4 bis**;

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 19 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

**2. Il diritto al rimborso ai sensi del presente articolo non si applica ai passeggeri di una crociera salvo se tale diritto sussiste** in conformità della direttiva 90/314/CEE.

#### *Emendamento*

**2. In deroga al paragrafo 1, i passeggeri di una crociera sono riavviati o rimborsati** in conformità della direttiva 90/314/CEE.

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all'arrivo **dovuto a cancellazione o a ritardo alla partenza**. I risarcimenti minimi sono fissati come segue:

#### *Emendamento*

1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all'arrivo. I risarcimenti minimi sono fissati come segue:

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 20 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

**2. Il diritto al risarcimento ai sensi del presente articolo non si applica ai**

#### *Emendamento*

**2. Il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri di una crociera. Questi possono**

passaggeri di una crociera *a meno che tali diritti sorgano* in conformità della direttiva 90/314/CEE.

*pretendere un risarcimento* in conformità della direttiva 90/314/CEE.

#### **Emendamento 59**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo proposto dalla Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Qualora il vettore abbia annunciato con almeno tre giorni di anticipo la cancellazione o il rinvio della traversata o un aumento del tempo di percorrenza, il diritto al risarcimento decade.**

#### **Emendamento 60**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 20 bis (nuovo)**

*Testo proposto dalla Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 20 bis**

**Forza maggiore**

**Gli obblighi stabiliti agli articoli 18, 19 e 20 non si applicano nei casi di forza maggiore che impediscano la prestazione del servizio di trasporto.**

#### **Emendamento 61**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto.

Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto. **Il risarcimento accordato in virtù del presente regolamento può essere dedotto da qualsiasi risarcimento complementare accordato.**

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 22

#### *Testo della Commissione*

I vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale ed europeo, con la partecipazione degli interessati, delle **associazioni** professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità. Queste misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di ritardi prolungati, interruzione o cancellazione dei servizi.

#### *Emendamento*

**Sotto il controllo degli organismi nazionali incaricati dell'applicazione**, i vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale ed europeo, con la partecipazione degli interessati, delle **organizzazioni** professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri, **dei porti** e delle persone con disabilità. Queste misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di ritardi prolungati, interruzione o cancellazione dei servizi.

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 23

#### *Testo della Commissione*

Gli enti di gestione dei porti e i vettori forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio **nel formato più appropriato**. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

#### *Emendamento*

Gli enti di gestione dei porti e i vettori forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio **in formati accessibili e nelle lingue abituali**. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 24 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I vettori provvedono affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Se le informazioni sono state fornite dal vettore o dal vettore di fatto,

#### *Emendamento*

1. I vettori provvedono affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Se le informazioni sono state fornite dal vettore o dal vettore di fatto,

l'altro non è obbligato a fornire le stesse informazioni. Le informazioni **vengono** fornite **nel formato più opportuno**. Nel fornire le informazioni particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

l'altro non è obbligato a fornire le stesse informazioni. Le informazioni **sono** fornite **in formati accessibili e nelle lingue abituali**. Nel fornire le informazioni particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 25 – paragrafo 1

#### *Testo proposto dalla Commissione*

1. **I vettori** istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento.

#### *Emendamento*

1. **Le autorità degli Stati membri** istituiscono un meccanismo **indipendente** per il trattamento dei reclami, **accessibile a tutti i passeggeri comprese le persone con disabilità e a mobilità ridotta**, per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento.

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 26 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro designa **uno o più organismi incaricati** dell'applicazione del presente regolamento. Ogni organismo adotta le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei passeggeri, **compresa l'osservanza delle norme in materia di accessibilità di cui all'articolo 8**. Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente **dai vettori**.

#### *Emendamento*

1. Ogni Stato membro designa **un organismo incaricato** dell'applicazione del presente regolamento. Ogni organismo adotta le misure necessarie per **vigilare sull'introduzione delle norme di accessibilità di cui all'articolo 8 nonché** garantire **l'osservanza di tali norme** e la tutela dei diritti dei passeggeri. Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente **da interessi commerciali**.

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 26 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo ***o degli organismi designati*** a norma del presente articolo e delle *relative* competenze.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo ***designato*** a norma del presente articolo e delle competenze *dello stesso*.

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 26 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte infrazioni al presente regolamento all'organismo appropriato di cui al paragrafo 1 ***o a qualsiasi altro organismo appropriato*** designato da uno Stato membro.

#### *Emendamento*

3. Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte infrazioni al presente regolamento all'organismo appropriato di cui al paragrafo 1 designato da uno Stato membro.

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo proposto dalla Commissione*

d) dati aggregati sui reclami;

#### *Emendamento*

d) dati aggregati sui reclami, ***compresi l'esito e i tempi di risoluzione degli stessi***;

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 29

#### *Testo proposto dalla Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni

#### *Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni

devono essere *effettive*, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

*previste, che possono comprendere l'ingiunzione a versare un indennizzo all'interessato*, devono essere *efficaci*, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato II – paragrafo 1 – quinto trattino

*Testo proposto dalla Commissione*

– imbarcarsi sulla nave, *mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria*;

*Emendamento*

– imbarcarsi sulla nave *avvalendosi dei mezzi necessari*;

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato II – paragrafo 4

*Testo proposto dalla Commissione*

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con ausili comparabili potrebbe non essere fattibile.

*Emendamento*

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con ausili comparabili potrebbe non essere fattibile, *curando comunque che gli ausili di sostituzione abbiano caratteristiche tecniche e funzionali simili*.

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato II – comma 5

*Testo della Commissione*

Assistenza a terra per *animali* da assistenza riconosciuti, ove opportuno.

*Emendamento*

Assistenza a terra per *cani* da assistenza riconosciuti, ove opportuno.

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato IV – parte 2 – trattino 2

#### *Testo proposto dalla Commissione*

– capacità di fornire assistenza alle persone a mobilità ridotta che viaggiano con un **animale** da assistenza **ricosciuto**, compreso il ruolo e le esigenze di tali **animali**;

#### *Emendamento*

– capacità di fornire assistenza alle persone a mobilità ridotta che viaggiano con un **cane** da assistenza, compreso il ruolo e le esigenze di tali **cani**;

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato IV – parte 2 – trattino 3

#### *Testo proposto dalla Commissione*

– tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti **e per trattare e trasportare animali da assistenza riconosciuti**;

#### *Emendamento*

– tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti;